



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
CITTA' DI PACE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA AMBIENTE. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI. ORDINANZA.

Registro ordinanze nr. 795

Prot. n. 2810 del 28.03.2012

IL SINDACO

RICHAMATE le vigenti disposizioni normative statali e regionali in materia di inquinamento atmosferico da polveri sottili PM₁₀, ed in particolare il Piano d'Azione della Regione Marche approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n.52/2007 in applicazione dell'art. 7 c.2 del D. Lgs. n. 351/99 e ss.mm.ii.;

PREMESSO:

- che il predetto Piano di Azione prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- che il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010, prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- che il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali;

CONSIDERATO che:

- di concerto con la Provincia di Ascoli Piceno e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), da anni è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nel territorio comunale, anche per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM₁₀);
- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Castel di Lama in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM₁₀);
- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM₁₀ si evince una criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile stante il superamento dei valori limite di concentrazione annuale e giornaliera stabiliti dal D. Lgs. n. 155/2010 (All. XI) relativamente alla stazione di monitoraggio atmosferico ubicata in loc. Campolungo, per la quale nell'anno 2011 è stato raggiunto il numero di giorni massimo consentito per il superamento del livello di 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall'Unione

Europea e dal D. Lgs. n. 155/2010) per un numero di giornate superiori alle 35 annue ammesse;

- il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, pertanto è indispensabile attivare azioni che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli tramite specifiche misure per la limitazione della circolazione di alcune categorie di veicoli più inquinanti sia per la vetustà (veicoli non ecodiesel) che per le intrinseche caratteristiche motoristiche (motori a due tempi);
- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione ad un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1610 del 25/11/2011 con la quale è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma tra la Regione Marche, le Prefetture di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino, le Province delle Marche, i Comuni della Zona A di cui alla DACR 52/2007, l'Autorità Portuale di Ancona, per l'attuazione del Piano di Azione DACR 52/2007 concernente "Misure contingenti per ridurre il rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni in aria ambiente delle polveri sottili PM 10 e degli ossidi di azoto NOx" che prevede misure per la limitazione della circolazione su strada dei veicoli più inquinanti, misure inerenti le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nell'anno 2012;
- che detto Accordo è stato sottoscritto dal Comune di Castel di Lama;

ATTESO che occorre disciplinare con apposita ordinanza sindacale gli impegni assunti con l'adesione all'Accordo di Programma, ed in particolare individuare i luoghi di applicazione delle misure previste dall'articolo 4 dell'Accordo, concernente "Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali";

CONSIDERATO:

- che in data 13/03/2012 si è tenuto un apposito incontro tra i Sindaci dei Comuni di Ascoli P. e Castel di Lama, alla presenza dei funzionari tecnici delle due Amm.ni Comunali e del Piceno Consind, al fine di definire la perimetrazione dell'area oggetto del provvedimento di limitazione della circolazione, di concerto con il Comune confinante di Ascoli Piceno (anch'esso rientrante nella zona A di cui alla DACR 52/2007) nonché con la Provincia di Ascoli P. proprietaria del tratto di strada Salaria;
- che in esito a detti incontri è stato concordato che la zona da interdire al traffico sarà costituita dal seguente tratto stradale:
 - tratto di strada Salaria di proprietà provinciale, ubicato nel centro abitato di Castel di Lama-Villa Sant'Antonio, compreso tra il bivio di Piattoni ed il bivio per l'Asse Attrezzato all'altezza del torrente Chifenti;

VISTO il parere favorevole della Provincia di Ascoli Piceno alla limitazione della circolazione sul tratto di viabilità di competenza reso ai sensi D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e

ss.mm.ii. ed espresso dal Settore Viabilità - Infrastrutture con nota prot. 14037 del 27/03/2012;

DATO ATTO che una bozza del presente provvedimento è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura di Ascoli Piceno, per opportuna conoscenza;

RITENUTO pertanto di dover applicare nei tratti stradali sopra evidenziati, nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 14:30-18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il divieto di transito alle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute più inquinanti sulla base dell'Accordo di programma di cui alla D.G.R.M. n.1610/2011;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";
- l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii. che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;

ORDINA

il **divieto della circolazione su strada** nel tratto di strada Salaria ubicato nel centro abitato di Castel di Lama-Villa Sant'Antonio, tra il bivio di Piattoni ed il bivio per l'Asse Attrezzato all'altezza del torrente Chifenti, con decorrenza **dal 1° Aprile 2012 (compatibilmente con l'avvenuta apposizione della segnaletica stradale) sino al 15 Maggio 2012, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30** (esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono), delle seguenti categorie di veicoli:

A) Veicoli ordinari

- autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2 senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;

- veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- motocicli > 50 cm³ 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori < 50 cm³ pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

Per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione.

B) Veicoli speciali

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I SEGUENTI VEICOLI (non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza):

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche); veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (quali acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, ecc.) ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;
- che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di eccezione indicate nella presente;
- che eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili;

RENDE NOTO

- in sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada (art 7 comma 13 *bis* D. Lgs. n. 285/92);
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e la applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Comune di Castel di Lama, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio;
- che il Servizio Segnaletica provveda alla apposizione di idonea segnaletica in loco, in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, da mantenere in maniera efficiente;
- che il presente provvedimento venga inviato in copia al Comandante della Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo e vigilanza ed al Responsabile del Servizio Segnaletica per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- che si provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Ascoli P., Questore di Ascoli P., Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Ascoli P., Gruppo Guardia di Finanza di Ascoli P., Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Ascoli P., ACI di Ascoli P., ANAS, Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Ascoli P., Dipartimento di Prevenzione A.S.U.R. Area Vasta 5 di Ascoli P., Piceno Consind, Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di

cui alla DACR 52/2007 (Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo, Monteprandone, San Benedetto del Tronto), Associazioni di categoria locali (CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria);

A V V I S A

che ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e/o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Castel di Lama, li 28.03.2012

IL SINDACO
(f.to Dott.ssa Patrizia Rossini)